CAN N 153/10



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI RAGUSA

Il Giudice di pace di Ragusa, dott. sciogliendo la riserva di provvedere espressa nel verbale di udienza in camera di consiglio, celebratosi il giorno 30.03.2012.

Letto il ricorso, depositato in data 22.03.2012 ed iscritto al n. 376/12 ruolo generale dell'anno 2012 proposto da managladesh, nato il managladesh, elettivamente domiciliato in Ragusa presso la Cancelleria del Giudice di pace di Ragusa, rappresentato e difeso dall'avv. Piero Sabellini con studio in Modica Via San Liberale n. 29, avverso il decreto di espulsione n. 10/2012 emesso dal Prefetto della provincia di Ragusa in data 24.02.2012 e notificato in pari data dal Questore di Ragusa.

Premetteva il ricorrente che il provvedimento di espulsione opposto era nullo per violazione e falsa applicazione dell'art 1 ter, comma 10, legge 102/2009, D.L.vo.286/98 art 13 e 14, Direttiva 115/2008 CE.

Formulava richiesta di sospensione del provvedimento impugnato e in accoglimento del ricorso l'annullamento dell'impugnato decreto di espulsione del Prefetto di Ragusa.

All'udienza fissata da questo giudice di pace ex artt. 13 c. 8 c 13 bis D.lg. 286/98 si costituiva il funzionario delegato della Prefettura - UTG di Ragusa, presentando memorie illustrative riguardo alla legittimità del provvedimento di espulsione 10/2012, mentre il difensore dell'imputato insisteva in tutte motivazioni di nullità del decreto opposto come prospettate in atti, ed allegava sentenza Cassazione Civile n. 3678 del 22.02.2012.

Il Giudice di pace, preso atto della documentazione prodotta dalle parti, ritenuta conclusa l'istruttoria documentale, si riservava.

Preliminarmente, si respinge la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato perché, per legge, la presentazione del ricorso non sospende l'efficacia del decreto di espulsione.

Scioghendo la riserva ed esaminati gli atti, il giudicame ritiene che il ricorso sia fondato e pertanto va annullato il decreto di espulsione opposto

Con riguardo al mancato accertamento della pericolosità sociale in concreto, si rileva che il decreto di espulsione de quo non avviene come misura di sicurezza perché il condannato risulta socialmente pericoloso, ma per violazione dei D.L.vo 286/28 art. 13 comma 4 lettera a) e b), per u caso a) perché è entrato nel territorio dello stato sottraendosi ai controlli di frontiera, e per il caso b) per mancanza di permesso di soggiorno.